

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Opposizione a sanzione amministrativa ex d.lgs. 150/2011: la sentenza del G.d.P. è appellabile e non ricorribile per Cassazione**

*In tema di sanzioni amministrative, nel regime definito dagli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, la sentenza resa dal giudice di pace sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.5.2014, n. 10369**

...omissis...



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 aprile 2014 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Ritenuto che Alfredo Rocchini propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1126 del 2012 emessa dal Giudice di pace di Viterbo, depositata in data 19 dicembre 2012, che ha rigettato il ricorso da lui proposto per l'annullamento dell'ordinanza con la quale la Prefettura di Viterbo, ai sensi dell'art. 120 del codice della strada, aveva disposto la revoca della patente e di ogni altro documento di guida di cui il ricorrente risultasse titolare, in ossequio alla sentenza n. 271 del 2011 del Tribunale di Viterbo, divenuta irrevocabile, con cui era stata applicata una pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 2009;

che la Prefettura resiste con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti:



«[...] Premesso che la nullità della notificazione del ricorso, eseguita presso la Prefettura di Viterbo anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, risulta sanata, con effetto *ex tunc*, dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione per il tramite dell'Avvocatura generale (Cass. n. 9411 del 2011), il ricorso appare comunque inammissibile.

Come correttamente controdedotto dalla Prefettura di Viterbo, il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

Occorre rilevare che, per effetto delle modificazioni apportate dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006 all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, avverso le sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006 nei procedimenti iniziati ai sensi della citata disposizione, il rimedio proponibile è l'appello.

Occorre altresì chiarire che il presente procedimento è iniziato dinanzi al Giudice di pace di Viterbo dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha abrogato il citato art. 23 e ha disposto, all'art. 6, primo comma, che *"le controversie previste dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (opposizione ad ordinanza-ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo"*. È ben vero che il d.lgs. n. 150 del 2011 non con-



tiene una specifica disposizione nel senso dell'appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, e tuttavia, per effetto della previsione dell'applicabilità, alle suddette controversie, del rito del lavoro, non è dubitabile che le sentenze di primo grado siano tuttora appellabili e non ricorribili per cassazione.

L'art. 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, dispone, al primo comma, che *"nelle controversie disciplinate dal Capo II (rubricato 'Delle controversie regolate dal rito del lavoro'), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile"*; il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell'appello, ad eccezione di quelle di cui all'art. 433, concernente la individuazione del "giudice d'appello", all'art. 438, secondo comma, contenente il rinvio all'art. 431, in tema di esecutorietà della sentenza, e all'art. 439, concernente il cambiamento del rito in appello.



In conclusione, il rimedio proponibile avverso la sentenza qui impugnata era l'appello e non il ricorso per cassazione.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, e qualora il Collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ed essere dichiarato inammissibile»;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;

che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55;

che sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

- 5 -



La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente Alfredo Rocchini, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in data 11 aprile 2014.

Il Presidente estensore

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALABICO  
*le Cezio*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
3 MAG 2014  
Roma, Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALABICO  
*le Cezio*